



## Città Metropolitana di Roma Capitale

Ord. N. 14

### Oggetto : COMMERCIO – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE. LIMITAZIONI E DIVIETI.

#### Il responsabile del servizio

**CONSIDERATA** la necessità di regolarizzare l'afflusso nel Comune di Mandela dei commercianti su area pubblica e degli imprenditori agricoli che intendono operare in forma itinerante, ovvero con mezzi mobili e soste di limitata durata, stabilendo le limitazioni e i divieti da rispettare per motivi di sicurezza della viabilità, di carattere igienico sanitario, di sicurezza per i pedoni e altri motivi di pubblico interesse;

**DATO ATTO** che l'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante può creare difficoltà al traffico veicolare dal momento che il concentramento di persone e veicoli, correlato allo svolgimento di operazioni di vendita, può creare notevoli disagi;

**RITENUTO** opportuno adottare provvedimenti adeguati per ridurre al minimo il rischio di pericolo al fine di garantire l'incolumità di cose e persone;

**RITENUTO** di dover individuare delle aree idonee per il commercio itinerante su area pubblica;

**RITENUTO** di dover individuare aree dove è vietato l'esercizio del commercio itinerante su area pubblica;

Visto il Dlgs 114/98

Vista la L.R. 33/99

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

#### Ordina

- 1. Di riservare per l'attività di vendita, n. 2 posteggi siti in via San Rocco , nei seguenti giorni e orari:  
lunedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00  
mercoledì e sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00**
- 2. per le motivazioni di cui in premessa, il divieto di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante ovvero con mezzi mobili sia alimentare che non alimentare;**
  - **in tutte le località ove vige il divieto di sosta e/o circolazione;**
  - **negli stalli di sosta delle autovetture e nelle fermate dei mezzi pubblici;**
- 3. di estendere i divieti di cui sopra anche agli imprenditori agricoli.**

#### Dispone che

- E' consentito l'esercizio nelle restanti zone, compatibilmente con le norme relative alla circolazione stradale e nel rispetto del vigente Codice della Strada;**
- Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, ove consentito, può essere esercitato, da chi è in possesso del titolo previsto dalla normativa vigente;**
- La durata massima di ogni sosta è pari ad 60 minuti e comunque limitata al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, senza posizionamento di merce sul terreno o banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie;**
- E' ammessa la deroga, da parte del Comune e per i comprovati motivi di interesse pubblico, ai limiti e ai divieti di cui alla presente ordinanza, adottando, se del caso, le necessarie misure per la disciplina della viabilità;**
- Il Comune, con provvedimento motivato, può sempre vietare temporaneamente, su tutto il territorio comunale o su parte di esso.**

#### Avvertenze

- **La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;**
- **A norma nell'art.3, comma 4, della legge 07/08/1990 n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza può essere preposto ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione;**
- **Ai sensi della legge n. 241/1990 si rende noto che il responsabile del procedimento è Folgori Francesca Agente di Polizia Locale.**

Per i controlli e per la corretta applicazione della presente Ordinanza, nonché di comminare le sanzioni, nei confronti dei trasgressori, viene inviata copia al:

Comando Stazione dei Carabinieri di Vicovaro, all'Ufficio di Polizia Locale dell'Ente.

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite secondo la normativa vigente.

Dalla Residenza Comunale Lì 07/09/2022

Il responsabile del servizio  
Francesca Folgori

Firmato digitalmente secondo la norma vigente.